



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 282 del 13 marzo 2009

Reg. (CE) n. 1698/2005 - Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Modalità di presentazione delle domande per la misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" annualità 2009.

Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 concernente il regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visti i Regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visto il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Reg. (CE) n. 972/2007 della Commissione del 20 agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 per la Regione Liguria, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda - del 19/12/2007);

Preso atto che, con l'approvazione definitiva del Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, sono state anche messe a disposizione le risorse finanziarie per il nuovo periodo di programmazione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 febbraio 2009 con la quale sono state approvate alcune modifiche al PSR.

Richiamata la deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell'ambito del PSR), in base alla quale la misura 211 risulta di competenza degli Enti delegati;

Vista la legge regionale 4 luglio 2008 n. 24 "Disciplina di riordino delle Comunità montane - disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni";

Visto in particolare l'articolo 55 della sopra citata legge regionale n. 24/2008, che stabilisce norme per la revisione dell'attribuzione delle deleghe in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;

Richiamata la deliberazione n. 1723 del 22 dicembre 2008 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 53 - parte seconda - del 31 dicembre 2008), assunta in attuazione dell'articolo 55 della l.r. 24/2008, sopra menzionata, con la quale sono stati individuati gli enti che esercitano in regime di delega le funzioni in materia di agricoltura, forestazione e sviluppo rurale;

Atteso che, secondo quanto previsto dalla misura 211 del PSR 2007-2013, hanno diritto alla concessione dell'indennità compensativa gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità;

Considerato che:

- la presentazione delle domande a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 8 del Reg. (CE) 1975/2006, deve essere effettuata entro il **15 maggio 2009**;
- la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

Considerato inoltre che:

- è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta dall'AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software predisposto dall'AGEA e disponibile sul portale internet www.sian.it;
- il sistema di compilazione e rilascio delle domande disponibile sul portale SIAN consente di tracciare in modo inequivocabile la domanda con l'attribuzione, da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di un numero di protocollo univoco e la tracciatura della data di rilascio;
- la domanda così protocollata e rilasciata non è modificabile ed è immediatamente visibile alla Pubblica Amministrazione che può avviare i dovuti accertamenti e la conseguente attività istruttoria;
- sono competenti all'istruttoria delle domande a valere sulla misura 211 del PSR 2007/2013 gli Enti Delegati individuati dalla DGR 1723/2008;
- la domanda cartacea e la relativa documentazione deve pervenire agli Enti Delegati competenti entro e non oltre il termine perentorio del **9 giugno 2009**;
- qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti delegati, e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi; i suddetti Enti delegati provvederanno infine ad adottare gli atti di concessione degli aiuti, vista la disponibilità finanziaria risultante dalla graduatoria regionale di cui sopra;

Ritenuto pertanto di:

- autorizzare la presentazione delle domande per l'annualità 2009 sulla misura 211 del PSR 2007-2013;

- attribuire al presente bando le risorse finanziarie che si quantificano in 2.900.000 euro.
- fornire, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 211 nell'anno 2009;
- stabilire che è obbligatorio al fine del trattamento informatico delle domande l'utilizzo dell'apposita modulistica predisposta da AGEA e che è necessario che i beneficiari compilino la suddetta modulistica tramite il software predisposto da AGEA e disponibile sul portale web www.sian.it;
- stabilire che la presentazione e la protocollazione delle suddette domande deve essere effettuata attraverso le procedure informatiche di cui al punto precedente entro il **15 maggio 2009** e che la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- stabilire che in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
- stabilire che sono competenti all'istruttoria delle domande a valere sulla misura 211 del PSR 2007/2013 gli Enti Delegati competenti per territorio sulla base dell'ubicazione della sede aziendale, individuati dalla DGR 1723/2008;
- stabilire che la domanda cartacea e la relativa documentazione tecnica allegata deve pervenire agli Enti Delegati competenti per territorio entro e non oltre il termine perentorio del **9 giugno 2009**;

SU proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la presentazione delle domande a valere sulla misura 211 del PSR 2007-2013 per l'annualità 2009 secondo i criteri contenuti nel documento "Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria Annualità 2009"; allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;
2. di attribuire al presente bando le risorse finanziarie derivanti dalla corrispondente misura del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 quantificate in 2.900.000 euro;
3. di stabilire che:
 - che è obbligatorio l'utilizzo dell'apposita modulistica da compilarsi tramite il software predisposto da AGEA e disponibile sul portale www.sian.it;
 - la presentazione e la protocollazione delle suddette domande deve essere effettuata, attraverso le procedure informatiche di cui al punto precedente entro il **15 maggio 2009** e che la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
 - gli Enti Delegati individuati con la DGR n. 1723/ 2008 sono competenti nell'espletamento dell'istruttoria delle domande;
 - la domanda cartacea e la relativa documentazione tecnica allegata deve pervenire agli Enti Delegati competenti per territorio entro e non oltre il termine perentorio del **9 giugno 2009**;
 - qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili,

sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti delegati e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi, in base a i criteri di selezione indicati nel documento allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

- gli Enti Delegati provvederanno infine ad adottare gli atti di concessione degli aiuti, vista la disponibilità finanziaria risultante dalla graduatoria regionale di cui sopra;
4. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
 5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.